REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/72 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1972

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2518/69, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/72 [2], prevede un regime di restituzione all'esportazione per coprire la differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che occorre precisare i criteri concernenti i prezzi sui mercati della Comunità ;

considerando che la fissazione anticipata della restituzione è necessaria solo in determinati casi ; che è pertanto opportuno decidere in proposito secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che in talune circostanze, principalmente in caso di ricorso anormale degli interessati al regime di fissazione anticipata, potrebbero insorgere difficoltà sul mercato dei prodotti in questione ; che, per ovviare a una situazione di tal genere, si deve avere la possibilità di prendere rapidamente le misure adeguate ; che è pertanto opportuno dare alla Commissione la possibilità di adottare siffatte misure previo parere del Comitato di gestione, ovvero, in caso d'urgenza, senza attendere la riunione di esso ;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni esige l'adozione di misure che garantiscano per ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata ; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo, il quale preveda che le esportazioni avranno luogo durante un determinato periodo ;

considerando che, per impedire ogni abuso, il rilascio di tale titolo deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, che viene incamerato se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare [3], i termini « la situazione e le prospettive di evoluzione » sono sostituiti dai termini « la situazione o le prospettive di evoluzione ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2518/69 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto di quelli che si rivelano più favorevoli ai fini dell'esportazione ».

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 2518/69 è aggiunto il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

1. La restituzione è quella valida il giorno dell'esportazione.

2. Tuttavia può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, che, dietro richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione, valida il giorno nel quale viene presentata la domanda di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 ter, si applica, su richiesta dell'interessato introdotta contemporaneamente alla domanda di titolo ed entro le ore 13.00, ad un'esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

3. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili. »

Articolo 4

Nel regolamento (CEE) n. 2518/69 è aggiunto il seguente articolo 4 ter :

« *Articolo 4 ter*

1. La concessione della restituzione alle condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se le esportazioni non siano realizzate nel periodo suddetto o siano realizzate solo in parte. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS